



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 669-bis c.p.c. e 700 c.p.c.

PER: Sig. SERENO FRANCESCO ROSARIO – CF. SRNFNC92T26H931F nato a San Giuseppe Vesuviano il 26.12.1992 ed ivi residente alla Via S. Maria La Scala 226/6 rapp.to e difeso dall'**Avv. Nicola D'Avino** del Foro di Napoli [C.F. DVNNCL88L31G8130 - indirizzo email pec: avvnicoladavino@legalmail.it – tel/fax 0815295978] con Studio in Napoli (NA) alla Via Vannella Gaetani n. 27, elettivamente dom.to presso l'Avv. Francesco Ambrosio del foro di Milano con Studio in Milano alla Via Aldo Lusardi n. 7. [CF MBRFNC84S13F839P - Fax 02.94754837 - PEC francesco.ambrosio@milano.pecavvocati.it] il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: avvnicoladavino@legalmail.it – tel/fax 0815295978 indicati, giusta procura in calce al presente atto come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c;

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – C.F. 80185250588, in persona del Ministro *p.t.* con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/a PEC: urp@postacert.istruzione.it;

CONTRO: AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO – C.F. 80099830152 in persona del Dirigente *p.t.* con sede in Milano alla Via Luigi Soderini, 24 PEC: uspmi@postacert.istruzione.it;



CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – C.F. 97254200153 in persona del Dirigente *p.t.* con sede in Milano alla Via Polesine 13 PEC: drlo@postacert.istruzione.it;

CONTRO: ISTITUTO COMPRENSIVO “DE MARCHI PADERNO DUGNANO” – C.F. 97564310155 (di seguito I.C. De Marchi) in persona del Dirigente *p.t.* con sede in Paderno Dugnano (MI) alla Via U. La Malfa n. 7, PEC: miic8f300e@pec.istruzione.it;

Tutti rapp.ti e difesi *ope legis* dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato** con sede in Milano alla Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

INTIMATI

FATTO

In data 27.9.2021, l'Istituto “I.C. De Marchi” con decreto n. prot. 2592 VII/I (Cfr. all. sub. 3), procedeva alla **risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del sig. Sereno Francesco Rosario**, in quanto all'esito delle verifiche sui titoli di servizio dichiarati dall'odierno ricorrente e di convalida del punteggio dichiarato in sede di domanda di aggiornamento delle graduatorie, riteneva di dover rettificare il punteggio maturato per i pregressi servizi prestati presso l'Istituto scolastico Ferraioli di Napoli dal 19.10.2020 al 22.04.2021, con decurtazione di tre 3 punti sul punteggio complessivo di 13,30 e conseguente retrocessione in graduatoria fino alla concorrenza del punteggio n. 10,30.

Precedentemente, ovvero in data 7.4.2021, il sig. Sereno Francesco Rosario, presentava domanda aggiornamento delle graduatorie e di contestuale



inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, prot. AOPOLIS R.G. 3411303 del 7.04.2021 **(Cfr. all. sub. 1)** ex D.M. n. 50 del 3.03.2021, relativo al triennio 2021-2023, indicando contestualmente le trenta scuole di preferenza incluse nella provincia di destinazione. Il ricorrente indicava all'interno di detta domanda il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico nell'anno scolastico 2020/2021 presso la scuola Istituto Antonio Esposito Ferraioli (di seguito Ferraioli) con sede in Napoli (NA) Corso malta, 147 dal 19.10.2020 al 22.04.2021.

L'istante veniva individuato dall'Istituto "I.C. De Marchi" quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato a titolo di supplenza dal giorno 23.09.2021 al giorno 12.11.2021 – profilo collaboratore scolastico.

In data 23.09.2021 avveniva la stipula del contratto predetto e l'odierno ricorrente prendeva servizio presso l'istituto I.C. De Marchi di Milano.

All'atto della stipula, l'individuazione avveniva sulla base della graduatoria aggiornata al 2021 in quanto utilmente collocato al posto 236, punti 13,30, all'interno della terza fascia della graduatoria d'istituto ATA, a.s. 2021/2023, profilo collaboratore scolastico, per 36 ore settimanali.

Come detto, tuttavia, in data 27.9.2021, l'Istituto "I.C. De Marchi" con decreto n. prot. 2592 VII/I **(Cfr. all. sub. 3)**, procedeva alla **risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i motivi sopra riportati.**

In forza della disposta rettifica del punteggio, l'istituto "I.C. De Marchi", disponeva la risoluzione anticipata del contratto a decorrere dal giorno 27.09.2021.



Con il medesimo provvedimento, l'istituto, "I.C. De Marchi" in sede di valutazione dei dati dichiarati dall'aspirante nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA prot. A00POLIS R.G. 3411303 del 7.04.2021, illegittimamente disponeva, con decreto prot. 2592 VII/I, la rettifica del punteggio in 10,30 per il profilo di collaboratore scolastico.

L'erronea valutazione dell'Istituto "I.C. De Marchi" è stata determinata da un errore di fatto relativo all'accertamento dei presupposti fondanti l'assunzione presso l'istituto scolastico Ferraioli di Napoli, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo.

Ritiene di fatti l'istituto "I.C. De Marchi", sebbene tale circostanza non sia stata esplicitata nel decreto che in tale sede si contesta, in quanto comunicata solo verbalmente in occasione della notifica del provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, che l'odierno ricorrente sarebbe stato assunto presso l'istituto Ferraioli di Napoli dal 19.10.2020 al 22.04.2021 pur non avendone i requisiti.

Al riguardo è appena il caso di evidenziare che l'odierno ricorrente è stato assunto ed ha prestato servizio presso la scuola Ferraioli di Napoli in qualità di collaboratore scolastico dal 19.10.2020 al 22.04.2021 in forza di chiamata diretta in quanto utilmente collocato nella graduatoria di istituto, come risulta ampiamente dimostrato dal contratto n. prot. 5332 del 19.10.2020 **(Cfr. all. sub. 2).**

Il predetto rapporto di impiego cessava alla sua naturale scadenza in data 12.06.2021 e senza contestazioni.



Nelle more dell'esecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'istituto scolastico Ferraioli di Napoli, come accennato in premessa, l'odierno ricorrente presentava domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee del personale ATA terza fascia per il triennio 2021/2024 **(Cfr. all. sub. 1)**, il cui termine di presentazione era fissato ex DM 50/2021 **(Cfr. all. sub. 8)** alla data del 22 Aprile 2021.

Presentata la domanda e dichiarato il servizio prestato a tutto il 7 Aprile 2021, il sistema POLIS "Istanze online" generava automaticamente il punteggio spettante per il predetto servizio, quantificandolo nella misura di tre (3) punti che, cumulandosi ai 10,33 punti già maturati per titoli di studio **(Cfr. all. sub. 1)**, davano luogo ad un punteggio complessivo di n. 13,30 punti.

Nonostante la piena valenza giuridica del servizio prestato presso l'istituto Ferraioli di Napoli dal 19.10.2020 al 22.04.2021, l'istituto scolastico "I.C. De Marchi" procedeva, del tutto inopinatamente, alla contestata rettifica del punteggio spettante ed alla anticipata ed unilaterale risoluzione del rapporto di lavoro alle sue dipendenze.

In ragione di tanto, il **Sig. SERENO FRANCESCO ROSARIO**, presentava **istanza di revoca e di annullamento in autotutela** avverso il decreto di rettifica del punteggio emanato dall'Istituto scolastico "I.C. De Marchi", contestando nel merito i presupposti della avvenuta rettifica e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro **(Cfr. all. sub. 4)**.

Veniva rilevato ed evidenziato che il servizio prestato dall'odierno ricorrente, **Sig. SERENO FRANCESCO ROSARIO**, presso l'istituto scolastico Ferraioli di



Napoli risultava ai sensi del DM 640/2017 e del successivo DM 50/2021 pienamente efficace ai fini giuridici ed ai fini dell'acquisizione del punteggio di servizio.

Veniva evidenziato, altresì, che con ogni probabilità ed in via solo presuntiva, la determinazione lesiva contenuta nel decreto di rettifica e risoluzione n. prot. 2592 VII/I discendeva da un errore di fatto in cui l'Istituto scolastico "I.C. De Marchi" sarebbe incorso in sede di verifica, valutazione e convalida dei titoli predetti.

Difatti, dalla motivazione del decreto si evince del tutto genericamente che *"a parere di questa Amministrazione, dalla lettura della documentazione presentata, il periodo espletato dal sig. Sereno Francesco Rosario, risulta valido solo ai fini economici e non giuridici poiché non in possesso dei requisiti nel periodo di vigenza della graduatoria nel triennio 2017/2021 per la provincia di inclusione"*.

Tale motivazione, ancorché generica, appare del tutto infondata in fatto ed in diritto, posto che sarebbe fondata sull'assunto erroneo che l'odierno ricorrente, all'atto dell'assunzione presso l'Istituto Ferraioli di Napoli, non avrebbe avuto i titoli per l'accesso al lavoro.

Tale dato, come detto, appare destituito di qualsivoglia fondamento giuridico, ma ancor prima di qualsivoglia riscontro fattuale, dal momento che **il sig. Francesco Sereno Rosario è stato assunto presso l'Istituto scolastico Ferraioli di Napoli tramite individuazione e chiamata diretta dalle graduatorie di istituto, come risulta ampiamente dimostrato dal**



contratto prot. n. 5332 del 19.10.2020 del (Cfr. all. sub. 2), senza che fosse pervenuta alcuna contestazione dal datore di lavoro in ordine alla asserita insussistenza di requisiti necessari alla instaurazione del rapporto di impiego.

Rilevate le incongruenze e la apoditticità delle determinazioni contenute nel decreto che in tale sede si contesta, si insisteva, pertanto, nel ripristino del punteggio spettante (13,30) ai fini dell'inserimento all'interno della graduatoria ATA di terza fascia 2021/2024.

Alla predetta istanza seguiva, in data 14.10.2021, risposta da parte dell'istituto "I.C. De Marchi", nella quale si evidenziava del tutto apoditticamente che: **"Il punteggio è stato modificato perché, dalle certificazioni presentate dal suo assistito, prima del collocamento mirato, il sig. Sereno Francesco Rosario non era considerato abile al lavoro e, pertanto, non avrebbe potuto essere chiamato dalla scuola da lei citata".**

(Cfr. all. sub. 5)

Ne derivava un sostanziale diniego ai danni dell'odierno ricorrente, considerato che l'istituto "I.C. De Marchi" ometteva, sulla base di deduzioni infondate in punto di fatto e di diritto, di operare una congrua valutazione sui titoli di servizio posseduti maturati in virtù del servizio prestato presso l'istituto scolastico Ferraioli di Napoli, nonché sui relativi punteggi spettanti (13,30 in luogo dei 10,30 oggetto di rettifica).

Da qui, la necessità per la scrivente difesa di agire in via giudiziaria, tramite il presente ricorso, ai fini della contestazione del decreto che in tale sede si



impugna per le seguenti ragioni.

Tanto premesso **Sig. SERENO FRANCESCO ROSARIO**, come sopra rapp.to difeso e dom.to, rassegna i seguenti motivi di impugnazione.

MOTIVI

I= Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

In via preliminarmente, per mero tuziorismo difensivo si ritiene opportuno richiamare brevissimi cenni in ordine alla giurisdizione operante *in subiecta materia*.

Orbene, l'oggetto del giudizio è l'impropria valutazione del punteggio nella graduatoria di istituto di terza fascia del persale ATA.

Il *petitum*, difatti, è costituito dal un pronunciamento dell'adito Giudicante in ordine all'accertamento del punteggio spettante all'odierno ricorrente tenuto conto del servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 nella qualità di collaboratore scolastico.

Ciò posto, è appena il caso di evidenziare che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico e/o di macro organizzazione, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di **atti di natura sostanzialmente privatistica e/o di micro organizzazione del rapporto di impiego che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti**



soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (in tal senso ex multis, T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, difatti, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, considerato che questi, conoscendo in via incidentale della loro illegittimità, procede alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattualizzato di matrice privatistica: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, difatti, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo in tale materia è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere



riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del dipendente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria e la relativa giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, così come nel caso in esame, la domanda rivolta al giudice è specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Alla luce di quanto esposto, sussiste pienamente la giurisdizione del A.G.O.

II=Sul fumus boni iuris. Illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio nel merito.

Oggetto della controversia è essenzialmente il riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al sig. Sereno Francesco Rosario all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di rettifica



del punteggio della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio pregresso, prestato presso l'Istituto Ferraioli di Napoli, il punteggio di 3 punti, con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto di 13,30, in luogo di 10,30.

A) In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico, presso la scuola Ferraioli di Napoli.

La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, presente nel DM 50/2021 **(Cfr. all. sub. 8)**, prevede per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) l'attribuzione di un punteggio di 0,50.

Orbene, considerato che, alla data di presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie, il Sig. Sereno Francesco Rosario aveva svolto nell'anno scolastico 2020/2021 servizio dal 19.10.2020 al 22.04.2021, del tutto correttamente il sistema POLIS "istanze online" aveva calcolato un punteggio supplementare per servizio di n. 3 punti, con attribuzione di punteggio definitivo pari a punti 13,30.

Dalla motivazione contenuta nella nota di risposta alla istanza di rettifica del punteggio in autotutela inoltrata dall'odierno ricorrente, risulta evidente l'errore valutativo in cui è incorso l'istituto, liddove viene affermata una



assunta inabilità al lavoro del sig. Sereno Francesco Rosario.

Dalla nota del resistente istituto scolastico si evince che: *“Il punteggio è stato modificato perché, dalle certificazioni presentate dal suo assistito, prima del collocamento mirato, il sig. Sereno Francesco Rosario non era considerato abile al lavoro e, pertanto, non avrebbe potuto essere chiamato dalla scuola da lei citata”.*

Tale dato appare del tutto fuorviante e privo di qualsivoglia fondamento, posto che l'odierno ricorrente, nonostante sia soggetto invalido, è stato individuato dall'istituto Ferraioli di Napoli quale destinatario della proposta di contratto per supplenza nel profilo di collaboratore scolastico sulla base della graduatoria di merito di cui al D.M. 640 del 2017.

All'atto della nomina, il Sig. Sereno Francesco Rosario, considerate le patologie da cui è affetto, veniva incardinato dall'Istituto Ferraioli di Napoli che lo destinava allo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute fisica.

Considerata la assoluta genericità della motivazione resa dall'I.C. De Marchi, non è dato comprendere quali siano le *“certificazioni presentate”* dall'odierno ricorrente, dalle quali si possa evincere una assunta inabilità assoluta al lavoro

Evidentemente, **l'intimata amministrazione, nella valutazione della documentazione esibita dall'odierno resistente, è incorsa nell'errore grossolano di sovrapporre istituti eterogenei, dotati di fondamento,**



ratio, presupposti ed effetti diversi.

Ci si riferisce, più specificamente, agli istituti giuridici dell'invalidità civile al 100% e della relativa prestazione assistenziale (pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971) ed al diverso istituto della totale inabilità lavorativa e relativa prestazione previdenziale assistenziale (c.d. assegno previsto dall'art. 13 L. 118/1971).

Vero è che il sig. Sereno Francesco Rosario è soggetto portatore di Handicap con riconosciuta invalidità civile del 100%, **altrettanto vero, tuttavia, è che lo stesso, conserva residua capacità lavorativa, in quanto mai dichiarato inidoneo (in via permanente ed assoluta) allo svolgimento dell'attività lavorativa.**

A dimostrazione di quanto appena detto, basti guardare al verbale della commissione medica INPS - commissione dell'ASL competente, notificato in data 14.08.2021 (Cfr. all. sub. 9), nel quale si evidenzia che il sig. Sereno Francesco Rosario, ancorché invalido al 100%, è soggetto che conserva residue capacità lavorative e, pertanto, abile al lavoro e collocabile, considerata anche la formulazione di parere favorevole in ordine al collocamento mirato ed adibizione alle mansioni lavorative "con interventi di supporto", ovvero alla adibizione "al lavoro "domiciliare".

Appare opportuno evidenziare, inoltre, con specifico riferimento alla disciplina applicabile, l'erroneità ed assoluta arbitrarietà di quanto affermato dall'I.C. De Marchi, laddove ha ritenuto, sulla scorta di un automatismo che



non trova riscontro nel dato normativo, di far conseguire d'ufficio dallo status di invalido civile del **Sig. Sereno Francesco Rosario** un'assunta quanto indimostrata inidoneità totale e permanente allo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la pensione di invalidità civile (riconosciuta a soggetti disabili con invalidità del 100%) non è di per se incompatibile con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di previdenza obbligatoria, né, tantomeno, con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a differenza di quanto accade con l'assegno mensile di invalidità (riconosciuto ai soggetti con invalidità dal 74% al 99%), per il quale come da recente circolare dell'INPS del 14.10.2021 è prevista, in via esclusiva, un'incompatibilità tra sua erogazione e svolgimento dell'attività lavorativa.

Appare evidente, inoltre, l'ulteriore errore in cui è incorso l'istituto scolastico resistente, laddove ha indebitamente operato una **sovrapposizione/equiparazione** arbitraria tra gli **istituti dell'invalidità civile** (pensione per invalidi civili totali), da un lato, e **della inabilità al lavoro**, dall'altro, considerato che **solo la seconda, e non la prima, risulta essere incompatibile con l'esercizio di qualunque tipologia di occupazione, autonoma, dipendente o parasubordinata.**

B) Dalla motivazione resa dall'istituto I.C. De Marchi, inoltre, emerge un'ulteriore incongruità, riscontrabile nella sovrapposizione tra i concetti di



inabilità lavorativa ed inidoneità permanente assoluta.

La prima (inabilità al lavoro) potrebbe conseguire dallo status di invalidità civile al 100%, tuttavia la legge, come detto, non preclude la possibilità che il lavoratore invalido conservi, come nel caso di specie, residue capacità lavorative, tanto da consentire ai lavoratori invalidi al 100% di svolgere mansioni di lavoro compatibili con la relativa condizione psicofisica, anche prescindendosi dalla disciplina sul collocamento mirato.

La seconda (inidoneità psicofisica permanente ed assoluta) di cui all'art.42 DPR 1092/73 e art.2 DPR 171/2011 è da intendersi, invece, quale *“stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*, deve essere eventualmente accertata dal datore di lavoro, anche d'ufficio, mediante sottoposizione del lavoratore alla c.d. visita collegiale dinanzi alle competenti commissioni mediche di verifica istituite dal Ministero dell'Economia e della Finanza.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che l'odierno ricorrente giammai è stato destinatario di provvedimento di accertamento della inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al lavoro, circostanza questa immediatamente riscontrabile nel verbale della commissione medica INPS - notificato in data 14.08.2021 (**Cfr. all. sub. 9**), nel quale si evidenzia che il **Sig. Sereno Francesco Rosario**, invalido al 100%, **è soggetto che conserva residue capacità lavorative “con interventi di supporto”, ovvero con adibizione “al lavoro “domiciliare”**.



Ne deriva che, *rebus sic stantibus*, all'epoca dell'esecuzione della prestazione lavorativa presso l'Istituto Ferraioli di Napoli e tutt'ora, il sig. Sereno Francesco Rosario era ed è, ad ogni effetto di legge, riconosciuto quale soggetto abile all'esecuzione della prestazione lavorativa.

Tale dato trova, peraltro, pieno riscontro nel fatto che l'istituto Ferraioli di Napoli, constatata l'idoneità all'impiego dell'odierno ricorrente e tenuto conto delle patologie da cui è affetto, lo adibiva in via prevalente all'espletamento di mansioni compatibili con il suo status di salute (centralinista).

L'I.C. De Marchi, di contro, omettendo qualsivoglia, vaglio preventivo in ordine alle mansioni compatibili con lo stato di salute ed in concreto eseguibili dall'odierno ricorrente, ha adottato un provvedimento di sostanziale esclusione, affetto peraltro dal carattere della assoluta discriminatorietà.

C) Il provvedimento che in tale sede si contesta, appare, altresì affetto da nullità per incompetenza assoluta e/o difetto assoluto di attribuzione in quanto adottato in carenza di potere.

Al riguardo si evidenzia che il Dirigente Scolastico dell'I.C. De Marchi, arrogandosi l'esercizio di poteri esulanti dalle attribuzioni e competenze ad esso spettanti sulla mera verifica dei titoli, ha esercitato in concreto valutazioni mediche di carattere tecnico specialistico volte ad accertare una assunta quanto indimostrata inidoneità al lavoro, rientrante, di contro, nelle



attribuzioni delle competenti commissioni mediche di verifica ed accertabile solo all'esito di una visita medico collegiale.

Alla luce di quanto innanzi, appare evidente l'illegittimità e/o comunque l'erroneità delle argomentazioni addotte dall'istituto "I.C. De Marchi" a fondamento della risoluzione anticipata del rapporto e della rettifica *in peius* del punteggio in graduatoria, posto che il servizio prestato dal Sig. Sereno Francesco Rosario presso la scuola Ferraioli di Napoli doveva, e deve esser valutato, contrariamente a quanto indicato nel decreto che in tale sede si impugna, come pienamente efficace sul piano giuridico, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al riconoscimento del punteggio per servizio (3 punti) dichiarato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ex DM 50/2021 e conseguente ricollocamento in graduatoria al posto 236 con punteggio 13,30.

Alla luce di quanto innanzi dedotto, appare evidente che il sig. Sereno Francesco Rosario ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Ferraioli di Napoli ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per il profilo professionale di collaboratore scolastico.

III= Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di buona fede e correttezza; tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 6, d.m. 50/2021);

Quale ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento impugnato, va



rilevato che una volta pubblicate le graduatorie definitive ATA, in corso di vigenza nel triennio 2021/2023, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, **le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).**

La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze di tali rilievi va reso edotto l'aspirante al quale va richiesto di regolarizzare la posizione (art. 71, comma 3, DPR 445)

Tale procedura, così come dimostrato dalla documentazione versata in atti, non veniva espletata e tanto nonostante nella domanda di aggiornamento delle graduatorie l'odierno ricorrente non fosse incorso in alcuna omissione, reticenza e/o falsità dichiarativa.

La competenza dei controlli, che vanno effettuati immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, di merito appartiene al Dirigente Scolastico che attribuisce la supplenza.

Gli istituti sono tenuti ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), cosa evidentemente non accaduta nel caso di specie, considerato che sarebbe stato sufficiente, per suffragare ogni dubbio di sorta sulle



modalità di costituzione del pregresso rapporto di servizio svolto presso l'istituto Ferraioli di Napoli, che l' "I.C. De Marchi" provvedesse ad interpellare la scuola di provenienza per ottenere le informazioni utili al completamento delle verifiche rese necessarie dall'attività di convalida dei titoli.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge.

Il Dirigente Scolastico, nell'effettuare il controllo, deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni e garantire la collaborazione del destinatario dell'azione amministrativa anche attraverso il suo coinvolgimento diretto nella fase istruttoria. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

Il controllo, ancora, deve essere effettuato tempestivamente e laddove emergano criticità di sorta, l'istituto scolastico sarebbe comunque tenuto, nell'ottica collaborativa e del *favor participationis* sotteso all'azione procedimentale, a chiedere i dovuti chiarimenti all'interessato.

Nel caso di specie, di contro, la verifica del punteggio assegnato all'istante e la sua errata rettifica sono state effettuate dal Dirigente Scolastico dell' istituto "I.C. De Marchi" in via del tutto unilaterale ed autoritativa, senza che si provvedesse alla richiesta dei necessari chiarimenti in ordine alle modalità di costituzione del rapporto



lavorativo svolto presso l'istituto Ferraioli di Napoli e senza accertarsi della natura dei benefici previdenziali ed assistenziali percepiti dall'odierno ricorrente in ragione del suo stato di invalido civile.

L'emissione del decreto di rettifica che in tale sede si contesta da parte dell'I.C. De Marchi è, pertanto, sintomatico del grave inadempimento dell'istituto scolastico che nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere di comunicazione dell'avvio del procedimento, nonché dei connessi doveri di soccorso istruttorio, integrazione documentale e di richiesta di chiarimenti, imposti dalla legge regolativa del procedimento amministrativo (L. 241/1990).

Ne deriva, pertanto che il Ministero dell'Istruzione (*rectius* l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Tale inadempimento è reso ancor più evidente dalla manifesta violazione dell'art. 1 comma 2-bis della legge 241/1990 (introdotto dall' art. 12, comma 1, lett. 0 a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), a mente del quale *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*, disposizione certamente applicabile ai rapporti di pubblico impiego privatizzato e con la quale il legislatore ha inteso conformare l'azione amministrativa, improntandola ai principi della collaborazione e della buona fede.

Orbene, alla luce di quanto innanzi, appare evidente la violazione dei



suindicati principi, considerato che l'I.C. De Marchi ha ritenuto del tutto illegittimamente di non addivenire alla convalida dei titoli di servizio spettanti all'odierno ricorrente, sebbene dalla domanda di aggiornamento delle graduatorie e dalla documentazione depositata non fossero emerse falsità, irregolarità, omissioni o incongruenze dichiarative idonee a comportare modifiche dei titoli di servizio dichiarati e dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante per il servizio prestato.

Appare evidente anche sotto tale profilo l'assoluta illegittimità del decreto che in tale sede si contesta.

IV= Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento:

Ancora, va rilevato che il decreto con cui il Dirigente dell'I.C. De Marchi ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a disporre la rettifica del punteggio, come accennato nel punto che precede, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che ***“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”*** per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato



preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, il punteggio ad egli spettante (13,30) ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2024.

V= Reintegrazione in forma specifica e/o per equivalente - risarcimento del danno per errore commesso dall'amministrazione scolastica. Riconoscimento delle spettanze economiche e del punteggio giuridico.

L'erronea valutazione operata dall'amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con l'Istituto I.C. De Marchi, per il conferimento di una supplenza quale collaboratore scolastico, dal 23.09.2021 al 12.11.2021 per 36 ore settimanali.

Il lavoratore il cui contratto di lavoro sia stato illegittimamente risolto dall'Amministrazione scolastica, può domandare, sussistendone i presupposti la tutela in forma specifica, ovvero per equivalente, laddove non vi siano i presupposti per la immediata reintegrazione nel posto di lavoro, salvo in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e *subendi* qualora l'errore di valutazione del titolo, che sia stato causa del licenziamento pregiudizievole e fonte di danno, sia imputabile all'azione dell'Amministrazione scolastica.

L'errore commesso dall'Amministrazione in sede di convalida dei titoli, che



abbia inciso sulle assunzioni fa sorgere in capo ai concorrenti illegittimamente esclusi o pregiudicati un diritto al risarcimento dei danni per lesione dell'affidamento consolidato nel lavoratore all'assunzione ed alla conservazione del rapporto contrattuale per il periodo indicato nel contratto. Tale assunto trova fedele riscontro nella sentenza pronunciata da Cass., SS.UU., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”.*

Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione stabilisce che l'istante non sia tenuto, in tal caso, a dar prova del danno subito, essendo lo stesso *in re ipsa*, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A tale orientamento, peraltro, aderiscono unanimemente i Tribunali ordinari-Sez. Lavoro, i quali, accertata l'illegittimità della risoluzione del rapporto di



lavoro, condannano il Ministero dell'Istruzione a risarcire alla parte ricorrente il danno, quantificandolo in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto sino alla sua naturale scadenza, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. (Ex multis, Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro – Sentenza n. 80/2021 del 17.03.2021).

Assume, altresì, fondamentale rilievo il diritto al pieno riconoscimento del punteggio giuridico per il servizio prestato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie definitive.

Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi.

Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso. Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Ne deriva, pertanto, la necessità obiettiva che la resistente amministrazione provveda al riconoscimento con efficacia *ex tunc* del punteggio spettante di



diritto (13,30), considerato che una protrazione dell'inadempimento *ex adverso* perpetrato sarebbe di per sé idoneo a consolidare in pregiudizio dell'odierno ricorrente un danno curriculare e da perdita di chances di ulteriori occasioni lavorative favorevoli.

VI= Sul periculum in mora;

Il ricorrente precario, senza occupazione ed invalido al 100% con diritto al collocamento mirato a far data dal mese di giugno 2021 (Cfr. all. sub. 9) ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione/ripristino del punteggio pari a 13,30 nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2023, al fine di ottenere il corretto riposizionamento in graduatoria, indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da 13,30 a 10,30, ha determinato una retrocessione dell'istante nelle 30 graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia. Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Professionale Ferraioli di Napoli, ai fini dell'inserimento nella



graduatoria ATA di III fascia, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle prossime convocazioni previste per l'anno scolastico 2021/2022.

Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio da 13,30 a 10,30 non ha ricevuto alcuna convocazione. Pertanto, l'inadempimento contestato all'I.C. De Marchi si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del presente anno scolastico 2021/2022, considerata, altresì, l'impossibilità di ricoprire i posti di supplenza resi disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto ed attribuiti con le nuove convocazioni.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato,

RICORRE IN VIA CAUTELARE

all'Ill.mo **Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro**, affinché, ai sensi del combinato disposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., ritenuti, per le causali innanzi espresse, esistenti i presupposti processuali e sostanziali del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, accertata l'illegittimità/nullità del provvedimento n. prot. 2592 VII/ emanato dall'istituto scolastico "I.C. De Marchi" in data 27.9.2021, così come descritta nel corpo del presente atto, nonché l'imminenza attualità e gravità del



pregiudizio economico e giuridico da esso discendente, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge, adottati tutti i provvedimenti preliminari e di rito, Voglia accogliere la presente domanda e così disporre:

A. INAUDITA ALTERA PARTE - CONTESTUALMENTE ALL'EMISSIONE DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA:

- accertate e dichiarare l'illegittimità/nullità del provvedimento n. prot. 2592 VII/ emanato dall'istituto scolastico "I.C. De Marchi" in data 27.9.2021 **(Cfr. all. sub. 3)**, di rettifica del punteggio conseguito dal Sig. Sereno Francesco Rosario nella Graduatorie ATA per il triennio 2021/2023 della provincia di Milano per il profilo professionale di collaboratore scolastico, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
- per l'effetto, annullato, dichiarato nullo e/o disapplicato il provvedimento n. prot. 2592 VII/ del 27.9.2021, **ordinare all'istituto scolastico "I.C. De Marchi" l'immediata riassunzione del lavoratore nel posto di impiego che occupava anteriormente alla risoluzione del contratto, con immissione in servizio fino alla sua naturale scadenza;**

B. IN SUBORDINE CON ORDINANZA:

- previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio con i termini di legge;
- accertate e dichiarare l'illegittimità/nullità del provvedimento n. prot. 2592 VII/ emanato dall'istituto scolastico "I.C. De Marchi" in data 27.9.2021 **(Cfr.**



all. sub. 3), di rettifica del punteggio conseguito dal Sig. Sereno Francesco Rosario nella Graduatorie ATA per il triennio 2021/2023 della provincia di Milano per il profilo professionale di collaboratore scolastico, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

- riconoscere la piena valenza giuridica del servizio prestato dal sig. Sereno Francesco Rosario presso l'Istituto Ferraioli di Napoli dal 19.10.2020 al 22.04.2021, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia per il triennio 2021/2023 e dell'aggiornamento dei punteggi spettanti nella misura di 3 punti per il profilo professionale di collaboratore scolastico;

- ordinare la rettifica del punteggio in 13,30 in luogo del punteggio inferiore 10,30 a fronte dell'errato punteggio attribuito a seguito di rettifica per avvenuto diffalco dei 3 punti maturati a titolo di servizio pregresso;

- ordinare il ripristino ed il riconoscimento ai fini giuridici del punteggio spettante;

- ordinare l'inserimento del sig. Sereno Francesco Rosario nella graduatoria ATA per il triennio 2021/2023 nella posizione utile (posto n. 236 della graduatoria predetta) in ragione del punteggio spettante (13,30);

- accertare per le ragioni di cui in premessa l'illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;

- per l'effetto, reintegrare il lavoratore nel posto di impiego che occupava anteriormente alla risoluzione del contratto, con immissione in servizio fino alla sua naturale scadenza;

- condannare i resistenti alla corresponsione delle spettanze retributive (e



contributive) maturate e non corrisposte e da corrispondersi sino alla naturale scadenza del contratto;

- in via gradata, condannare i resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal sig. Sereno Francesco Rosario;

- Condannare gli intimati alla refusione delle spese processuali e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

PER L'EFFETTO

- Condannare, nella successiva fase di merito, gli intimati in solido ovvero ognuno per quanto di proprio conto, onere o responsabilità al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attore, con valutazione equitativa ex art. 1226 cc;

- Condannare gli intimati al pagamento delle spese, diritti e onorari della successiva fase di merito, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario;

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emandando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.



Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice Adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di **autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. per la regione Lombardia , o con altre modalità ritenute idonee dal G.L. Adito.**

Ritenuto quanto sopra,

SI FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.* con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/a PEC: urp@postacert.istruzione.it rapp.to e difeso *ope legis* dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato** con sede in Milano alla Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;
- **AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO** in persona del



Dirigente p.t. con sede in Milano alla Via Luigi Soderini, 24 PEC: uspmi@postacert.istruzione.it rapp.to e difeso ***ope legis*** dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato** con sede in Milano alla Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** in persona del Dirigente p.t. con sede in Milano alla Via Polesine 13 PEC: drlo@postacert.istruzione.it rapp.to e difeso ***ope legis*** dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato** con sede in Milano alla Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- **L'ISTITUTO COMPRENSIVO "DE MARCHI PADERNO DUGNANO"** (di seguito I.C. De Marchi) in persona del Dirigente p.t. con sede in Paderno Dugnano (MI) alla Via U. La Malfa n. 7, PEC: miic8f300e@pec.istruzione.it rapp.to e difeso ***ope legis*** dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato** con sede in Milano alla Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza a PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- **QUANTO AI CONTROINTERESSATI:** disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'Istruzione e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.



Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento delle graduatorie personale ATA;
2. Contratto a tempo determinato prot. n. 5332 del 19.10.2020 presso l'Istituto "Ferraioli di Napoli";
3. Decreto prot. 2592 VII/I del 27.9.2021 emesso dall'Istituto "I.C. De Marchi" relativo alla risoluzione del contratto ed alla rettifica del punteggio;
4. Istanza di annullamento e revoca in autotutela del decreto n. prot 2592 VII/I del 27.9.2021 a firma dell'avv. D'Avino del 11.10.2021;
5. Nota risposta - autotutela "I.C. De Marchi" del 14.10.2021;
6. Contratto a tempo determinato n. 2571 del 29.9.2021 presso l'Istituto "I.C. De Marchi";
7. Decreto-ministeriale-640-del-30-agosto-2017-aggiornamento-terza-fascia-graduatorie-atatriennio-2017-2019;
8. Decreto Ministeriale n. 50/2021 aggiornamento-terza-fascia-graduatorie-ATA triennio-2021-2024;
9. Verbale della commissione medica dell'INPS del 14.08.2021;

Salvisiuribus

Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento rientra tra quelle ex art. 10 L. 533/1973 di valore indeterminabile

Napoli (NA), lì 26.10.2021

Avv. Nicola D'Avino

